

# COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 08/08/02

### **OGGETTO: 17- APPROVAZIONE REGOLAMENTO COSAP IN SOSTITUZIONE REGOLAMENTO TOSAP**

L'anno duemiladue addì 08 del mese di agosto alle ore 18.00 si riunisce IL CONSIGLIO COMUNALE convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data 05/08/02, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, sotto la Presidenza del Sindaco IENCO Ins Domenico, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione, composto dai seguenti consiglieri, con a fianco le indicazioni relative alla presenza:

COMPONENTI	Presenti seduta	Presenti delibera	COMPONENTI	Presenti seduta	Presenti delibera
IENCO DOMENICO Sindaco	Si	Si	NICOLACI ANTONINO	Si	Si
PETULLA' PALMINA MARCELLA	No	No	GARGANO LUCIANO	Si	Si
MAZZA' VINCENZO	Si	Si	MOLLIĆA BRUNO	Si	Si
SCARMATO RITA	Si	Si	OZZIMÒ DOMENICO	Si	Si
PRINCIPATO FRANCESCO	Si	Si	FURFARO MERCURIO ANTONIO	Si	Si
DI MASI BRUNO	No	No	CIURLEO FRANCESCO SALVATORE	Si	Si
MARRA MAURIZIO	Si	Si	Componenti assegnati	13	
TOTALI PRESENTI	11	11	Componenti in carica	13	

ASSISTE L'ORGANO: Il Segretario Comunale Dr. Ieropoli Mario

#### IL PRESIDENTE

Il Sindaco Presidente relaziona sulla proposta, specificando che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 D.lgs. 446/97 e successive integrazioni si intende procedere alla trasformazione in canone della precedente tassa occupazione suoli. Fa presente che stante la nuova natura non tributaria dell'entrata il precedente regolamento relativo alla tassa, pur nel rispetto di molti dei principi in esso contenuti, va sostituito con un nuovo regolamento che adegui il canone alle esigenze dell'utenza e dell'Ente e preveda anche la soluzione di alcuni annosi problemi cui la tassa aveva dato luogo ed in particolare il problema delle occupazioni permanenti con parti di fabbricati e quello dei passi carrabili. Evidenzia che l'Amministrazione ha convocato una pubblica assemblea, peraltro non molto partecipata, al fine sia di illustrare i nuovi contenuti regolamentari che di acquisire eventuali suggerimenti.

Dà quindi incarico al Segretario comunale, che ha curato la predisposizione della bozza, di illustrare al Consiglio i contenuti del nuovo regolamento;

Successivamente si apre il dibattito, cui, oltre al Sindaco, intervengono i Consiglieri di minoranza Furfaro e Ciurleo, i quali, pur esprimendo perplessità circa alcune conseguenze possibili relative all'affrancazione, non presentano proposte modificative al documento presentato.

Udita la discussione e quanto nella stessa emerso il Sindaco pone ai voti la proposta con il seguente risultato:

**PRESENTI 11 VOTANTI 11 ASTENUTI 0 VOTI CONTRARI 4 (Mollica, Ozzimo, Ciurleo e Furfaro) – FAVOREVOLI 7**

Il Presidente proclama l'esito della votazione

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione sulla proposta approvata a maggioranza, e con riferimento alla stessa che viene confermata

#### DELIBERA

1. Di approvare il regolamento COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) composto da n. 22 articoli e che costituisce parte integrante della presente delibera per essere con la stessa pubblicata;
2. Di approvare l'allegato A relativo alle tariffe di prima applicazione, come parte integrante della presente delibera;
3. Di stabilire che il regolamento COSAP entrerà in vigore, con la contestuale soppressione in pari data del precedente regolamento TOSAP, trascorso un mese dalla sua pubblicazione, contestuale alla delibera, senza rilievi od opposizioni.
4. Di dare mandato alla Giunta per l'approvazione della individuazione delle zone comunali ai fini dell'applicazione delle tariffe per categoria di cui all'art. 12 del regolamento COSAP.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to. Jenco

*Jenco*

IL SEGRETARIO

F.to. Ieropoli

*Ieropoli*

<p><b>PARERE FAVOREVOLE</b>          In ordine alla regolarità tecnica          Art.49D.Lgs.267/2000          Il Responsabile/area serv. Competente          F.to. Rag. Gargano Nicola</p> <p><i>Gargano Nicola</i></p>	<p><b>PARERE FAVOREVOLE</b>          in ordine alla regolarità contabile Art.49 D.          Lgs. 267/2000          Il Responsabile area serv. contabilità  <b>NON DOVUTO</b></p>	<p><b>PARERE FAVOREVOLE</b>          Sotto il profilo della conformità di leg          (solo se richiesto dall'Organo)  <b>IL SEGRETARIO</b>          F.to: Dott. Ieropoli Mario</p> <p><i>Ieropoli Mario</i></p>
---	--	---

**13 AGO. 2002** sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio in e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

*Messo Comunale*

IL SEGRETARIO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO attesta:

Che la stessa è stata affissa all'Albo Pretorio in data **13 AGO. 2002** prot. n. **3026** n.Reg. **464** giusto referto Messo Comunale, sopra riportato.

Il Segretario Comunale - F.to : Dott. Ieropoli Mario -

*Ieropoli Mario*

Si dichiara la presente copia conforme all'originale dell'atto in corso di pubblicazione

Il Segretario Comunale - Dott. Ieropoli Mario -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA':

La presente è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, decorsi i termini da pubblicazione senza ricorsi od opposizioni, secondo risultanze sopra riportate:

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Si dichiara la presente copia conforme all'originale dell'atto esecutivo.

Li \_\_\_\_\_

Il

Segretario

Comunale

## REGOLAMENTO CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

### Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio aperto", nel presente regolamento si intendono le strade, le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" ed "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che vengono sottratti all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. Con l'adozione del presente regolamento la tassa di concessione è abolita ed è sostituita dal relativo canone.

### Articolo 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1 comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Le occupazioni abusive, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate alle occupazioni regolarmente autorizzate, con applicazione delle stesse tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazione ordinaria, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### Articolo 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1 comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica od impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condominii, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, allegando estratto di mappa su cui viene indicato il punto esatto dell'occupazione;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare allegando apposita planimetria;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

5. Le domande atte ad occupazione di suolo pubblico e/o spazio pubblico ricadenti su strada statale o provinciale devono essere corredate del previsto Nulla Osta rilasciato dall'Ente proprietario.

#### **Articolo 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3 comma 2
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, costituisce preferenza:
  - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
  - la priorità di presentazione.

#### **Articolo 5 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare, ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, od i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non dia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Tutte le occupazioni sono subordinate al rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 6 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) inadempimento a quanto imposto nell'atto di concessione;
- d) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune ed al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
- e) tutte le cause di forza maggiore non meglio sopra specificate.

2. La decadenza della concessione è disciplinata dal Responsabile del procedimento con apposito provvedimento.

#### **Articolo 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

## Articolo 8 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa ed i motivi della richiesta.

## Articolo 9 - Commercio su aree pubbliche e mercati

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche e mercati in forma itinerante, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

## Articolo 10 - Passi carrabili

1. Si intende per passo carrabile qualsiasi accesso di larghezza non inferiore al metro destinato anche teoricamente al passaggio di veicoli e prospiciente strade od aree pubbliche.
2. Coloro che aprono un passo carrabile non sono tenuti alla concessione onerosa ma devono comunicare la stessa al Comune ed essere autorizzati alla eventuale modifica dello stato dei luoghi pubblici qualora necessario all'accesso;
3. L'apertura od il mantenimento di un passo carrabile non è soggetto al pagamento del canone di concessione solo qualora non sottrae in alcun modo l'uso del suolo pubblico prospiciente da parte della collettività. Pertanto il proprietario dell'immobile in cui esiste un passo carrabile non può apporre in nessun caso cartelli, scritte od altro che vietino la sosta di veicoli o la collocazione di materiali davanti all'accesso, né proibire in alcun modo l'occupazione provvisoria del suolo pubblico prospiciente la proprietà privata;
4. Chi contravviene ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 25 a 150 euro;
5. Chi desidera che venga permanentemente reso libero uno spazio di suolo pubblico antistante il proprio passo carrabile deve presentare richiesta di concessione al Comune e pagare il relativo canone di occupazione permanente alla tariffa vigente. La concessione verrà regolarizzata tramite l'apposizione da parte del Comune di un cartello dinnanzi al passo carrabile con divieto di sosta allo stesso ed il numero della concessione. Il divieto di sosta si estende per tutta la lunghezza del passo carrabile e per 3 metri di profondità sulla strada od area pubblica. Il pagamento del canone avverrà a metro lineare secondo la relativa tariffa e potrà essere affrancato nelle stesse forme dell'art. 13.

## Articolo 11 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) previsione di coefficienti moltiplicatori in base a: valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a ogni 5 cent. di euro, o per eccesso se è pari o superiore.
5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
6. Le tariffe sono modificabili attraverso la modifica dei coefficienti di anno in anno con apposita deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe vigenti.

## Articolo 12 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in due categorie, tenuto conto della loro importanza, ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, anche con riferimento alla classificazione del territorio in strade comunali, vicinali e private.

2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria (strade comunali urbane principali del centro e delle frazioni) viene applicata la tariffa ordinaria. Alle altre la tariffa verrà proporzionalmente ridotta con la deliberazione di determinazione annua della stessa. La Giunta, previo proposta dell'Ufficio Tecnico, individuerà le strade appartenenti alla prima categoria con apposita delibera.

## Articolo 13 - Durata delle occupazioni permanenti - Affrancamento.

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate con manufatti di pertinenza od al servizio di un immobile (gradini, scale, aggetti e simili) per cui sia stata assentita o sanata la realizzazione possono essere affrancate in via definitiva previo il pagamento di un canone di concessione pari a 20 annualità del canone annuo dovuto in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta.
3. La concessione affrancata segue le sorti del fabbricato di cui è pertinenza.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa, in relazione ai giorni od alle ore di effettiva occupazione.

## Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o ad un metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare, e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione temporanea fino mezzo metro quadrato o lineare a condizione che tra più materiali occupanti il suolo da parte dello stesso soggetto vi siano non meno di 2 metri di distanza.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
5. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato in base alla lunghezza, espressa in metri lineari, delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Il predetto canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un canone annuo minimo di 50.000 euro.

## Articolo 15- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

## Articolo 16- Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria allegata al presente Regolamento.
2. Alla tariffa ordinaria possono essere, in sede di deliberazione delle tariffe annuali applicati coefficienti di incremento o di riduzione. In sede di prima applicazione i coefficienti sono quelli specificati nell'allegata tabella.

## Articolo 17- Speciali agevolazioni

### 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni concesse per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap fino al permanere della situazione soggettiva;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Regionali per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino a una superficie massima di mq. 10, purché autorizzate;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale e finalizzate esclusivamente alle fermate nei posteggi ad esse assegnati. Il parcheggio permanente dei mezzi è soggetto alla tariffa prevista;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- h) Gli allacci dei privati alla rete idrica e fognaria comunale, debitamente autorizzati.
- i) Le occupazioni di soprassuolo effettuate con oggetti stabili (balconi, verande e simili sporgenze dei fabbricati, purché realizzati nel rispetto dei limiti di distanza e di altezza stabiliti dal regolamento edilizio e/o comunque dalle norme in materia di circolazione stradale).

Le occupazioni di cui alle lettere C ed E sono esenti sino al termine massimo di gg.30.

### 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di ristrutturazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, sino alla durata di 15 giorni;
- c) occupazioni di suolo da parte di terzi durante manifestazioni patrocinate e sostenute dall'Amministrazione Comunale che rivestano caratteristiche di natura sociale con il coinvolgimento dell'intera popolazione e che non presentino finalità di lucro o di guadagno personale;
- d) le occupazioni sia temporanee che permanenti con tende retrattili aggettabili riguardanti attività economiche e simili, sino al limite del marciapiede;
- e) l'esposizione di merce all'esterno di negozi, limitatamente ad un metro dalla parete del fabbricato e sino ai confini dell'esercizio, effettuata in occasione di fiere, feste e comunque in modo occasionale;
- g) sedie, tavolini, ombrelloni esterni ai bar, trattorie, ristoranti e simili, limitatamente ad un metro dalla parete del fabbricato e sino ai confini dell'esercizio, effettuata in occasione di fiere, feste e comunque in modo occasionale;

Le predette occupazioni, ancorché esenti, devono essere regolarmente autorizzate e non devono comunque costituire ostacolo od intralcio alla circolazione di persone e mezzi.

## Articolo 18- Versamento del canone per le occupazioni permanenti e le affrancazioni

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art.13 il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Esso è rapportato ai mesi di occupazione nell'anno di primo riferimento, se la occupazione avviene dopo il 30 giugno.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio per tale anno. Se la data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Per le affrancazioni il canone per intero, o la prima rata dello stesso, deve essere pagato al momento della concessione ed allo stesso si applicano le tariffe stabilite dal presente regolamento con riferimento all'anno della concessione stessa. Qualora non venga richiesta l'affrancazione, ovvero sino a quando non venga concessa, continueranno ad applicarsi le regole per l'occupazione permanente.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, oppure direttamente presso la tesoreria comunale, od al concessionario in caso di gestione in concessione, con arrotondamento della somma dovuta per eccesso o per difetto ai sensi del quarto comma dell'art. 10. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in massimo 4 rate trimestrali anticipate, di uguale importo con applicazione di interessi legali, scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/04 - 31/07 - 31/10 dell'anno di riferimento del canone, qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad euro 250, od in due rate qualora l'importo sia superiore ad euro 100 ed inferiore ad euro 250.

## **Articolo 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art.18 comma 4.
2. Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in abbonamento in base alla relativa tariffa, con pagamento anche in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art.18.

## **Articolo 20 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene:
  - mediante procedura di cui alla legge 28.01.1988 n.43;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

## **Articolo 21 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, annuo per le permanenti e giornaliero per le altre, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative applicabili ai tributi comunali e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile del procedimento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art.19 del presente regolamento.

## **Articolo 22 - Disposizioni finali e transitorie**

1. L'applicazione del presente regolamento decorre dalla sua esecutività, che avverrà trascorso un mese dalla sua pubblicazione contestuale alla delibera di approvazione.
2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione siano cessati anteriormente alla data dalla quale ha effetto l'abolizione di tale tributo, continuano ad essere applicati nei confronti dei singoli soggetti passivi sulla base del precedente regolamento TOSAP.
3. Le autorizzazioni/concessioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, rimangono vigenti alle tariffe preesistenti sino al 31.12.2002. Le stesse sono rinnovate a richiesta del relativo titolare e con il pagamento del canone previsto nell'attuale regolamento. Per l'anno in corso le tariffe del presente regolamento si applicheranno, dall'entrata in vigore, per le nuove concessioni con decorrenza dalla data di effettiva occupazione mentre per quelle rinnovate già in corso (salva la loro revoca per il contrasto con le presenti disposizioni regolamentari) si applicheranno le tariffe già approvate in precedenza per analogia di tipologia occupativa.
4. Le affrancazioni previste dal vigente regolamento avranno decorrenza dal 1 gennaio 2003, restando fino ad allora salvo, ai fini del ruolo tosap, l'applicazione di quanto al comma precedente.
5. A tutti gli interessati verrà inviata apposita comunicazione ai fini del rinnovo entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Il competente Ufficio procederà alle operazioni di informazione ed aggiornamento del ruolo entro 120 gg. dalla esecutività del presente regolamento.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE			TARIFFA BASE		
1	Occupazione ordinaria del suolo pubblico	mq	1,00%	€ 1,50	€ 0,75
2	Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo pubblico	mq	0,50%		
3	Eccedenza occupazione suolo con tende o banchi per la parte superiore a quella per cui è stata corrisposta la tassa di cui al punto 6	mq	0,75%		
4	Occupazioni straordinarie in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti (escluse quelle di cui al punto successivo)	mq	0,70%		salve le esenzioni di cui all'art. 17
5	Occupazioni per attrazioni, giochi o spettacoli viaggianti	mq	0,15%		
6	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli per la vendita diretta	mq	0,50%		
7	Occupazione con vetture private su aree destinate allo scopo (esclusi i parcheggi di sosta ordinaria)	mq	1,00%		
8	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili -oltre i 15 giorni di occupazione	mq	0,25%		La tassa è dovuta dal 16mo giorno di occupazione
9	Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive ecc	mq	0,10%		salve le esenzioni di cui all'art. 17
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE FISSE			TARIFFA BASE		
1	Occupazioni di suolo di durata non superiore al mese o ricorrenti	Mq	Per ogni mese o frazione	€ 7,00	€ 3,50
2	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli per la vendita diretta in forma ricorrente	Mq	annuo	€ 22,00	€ 10,00
2	Occupazioni di sopra o sottosuolo di durata non superiore al mese o ricorrenti	sino a 30 g	fino ad 1 Km	€ 7,00	€ 4,00
			oltre 1 Km	€ 10,50	€ 6,00
		oltre 30 gg	fino ad 1 Km	€ 15,75	€ 9,00
			oltre 1 Km	€ 23,63	€ 11,70
		oltre 90 gg	fino ad 1 Km	€ 30,71	€ 15,21
			oltre 1 Km	€ 39,93	€ 19,77
	oltre 180 g	fino ad 1 Km	€ 51,90	€ 25,70	
		oltre 1 Km	€ 67,48	€ 33,42	

allegato alla delibera cc. n. 17 del 08.00.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE



**TARIFE E COEFFICIENTI COSAP**

			cat. 1	Cat.2	
<b>OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO (ANNUA)</b>			<b>TARIFFA BASE</b>		<b>NOTE</b>
	mq/ml	Coeff.	€ 20,00	€ 10,00	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	mq	1,00%		
2	Affrancazione occupazione permanente	mq	0,50%		
3	tende fisse o retraibili aggetabili su suolo pubblico	mq	0,50%		per la parte eccedente il marciapiede
4	Accessi carrabili a fondi, costruiti dal Comune o da privati, imbocchi strade private ecc. per la superficie occupata o concessa	ml	1,00%		vedasi art. 10 regolamento
5	Divieto di sosta indiscriminata su passi carrabili o accessi pedonali	ml	0,80%		vedasi art. 10 regolamento
6	Passi di accesso a distributori di carburanti su suolo privato	ml	1,50%		Sono soggetti comunque a canone
7	Aree di parcheggio permanente per veicoli di trasporto pubblico	mq	0,50%		escluse le aree destinate solo alla fermata
8	Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili	mq	0,30%		
9	Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	mq	2,00%		
10	Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti stabili o alla rinfusa	mq	0,50%		oltre mezzo metro di occupazione
11	Arredo urbano pubblicizzato privato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	mq	2,00%		
12	Ponteggi, attrezzature, veicoli, e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	mq	0,20%		
<b>OCCUPAZIONE PERMANENTE SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO</b>			<b>Coeff.</b>	<b>TARIFFA BASE</b>	
1	Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo	mq	1,00%	€ 10,00	€ 5,00
2	Innesti od allacci a pubblici servizi (misura fissa annua	ml	0,00%	€ 5,00	€ 3,00
3	Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari anche non aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili	fissa annua	1,00%	€ 10,00	€ 6,00
4	Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi comprese seggiovie e funivie fino e per ogni 5Km lineari - fissa annua	Kml =5	1,00%	€ 80,00	€ 50,00
5	Distributori di carburanti	mq	1,00%	€ 1,00	€ 0,50
	Cisterne e serbatoi interrati in genere per distributori di carburante (per ogni mc o frazione)	mq	1,00%	€ 10,00	€ 5,00
<b>IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI</b>					
	Occupazioni effettuate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.	ad utente	minimo 5.000 euro	€ 0,65	€ 0,65